

COMUNE DI FOSSO'
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N.50
data adozione 28/09/2023

Oggetto: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021. Indirizzi per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Considerato che

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;

- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;

Preso atto che

la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che

la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS),

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Considerato che

in data 21/09/2023 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale è stato illustrato lo stato dell'arte della qualità dell'aria, analizzando come si è chiuso l'anno 2022 e come sta procedendo l'anno 2023 e sono confermate le misure utilizzate nel 2022 di cui alla DGR 238/2021 e DGR1089/2021;

Dato atto che

il Comune di Fossò rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;

la stazione di riferimento per il Comune di Fossò è "Mirano", con stazione di riferimento individuata da valutazione con stima modellistica; i livelli emergenziali sono determinati da Arpav, pubblicati sul proprio sito istituzionale e comunicati ai Comuni interessati da variazioni di livelli di allerta;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì di

potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Richiamati

la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

ORDINA

Per il periodo dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024:

1. Con nessuna allerta – VERDE –

- la limitazione delle temperature come segue: 17 °C (+ 2 °C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 °C (+ 2 °C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);
- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (deroga in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo);
- abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali: divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. Deroche: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

2. Con livelli di allerta 1 e 2 – ARANCIO – ROSSO

- la limitazione delle temperature come segue: 17 °C (+ 2 °C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 °C (+ 2 °C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);
- divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle (deroga in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo);
- abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici; divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio, dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024; deroghe: per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale.
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, dal 1 ottobre 2023 al 15 aprile 2023; deroghe: Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

- Obbligo interrimento concimi a base di urea entro 24 ore; Deroga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

3. Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose, in concomitanza con le limitazioni.

4. Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici, in concomitanza con le limitazioni.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DEMANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

- Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Comando di Polizia Locale;

USL competente per territorio;

ARPAV Dipartimento Provinciale;

Prefettura;

Comando Provinciale dei Carabinieri;

Polizia di Stato;

Guardia di Finanza;

Città metropolitana di Venezia;

Regione Veneto.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Alberto Baratto

(Firma acquisita digitalmente)

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Fossò

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente del Comune di Fossò, Piazza Marconi n. 3, tel. 041 5172361

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è l'ing. Tommaso Doni

